Il finanziamento del consumatore e la successiva cessione del credito:
- tutela del consumatore -

Il consumatore è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Nel caso del credito, è un consumatore la persona fisica che richiede un finanziamento per soddisfare un bisogno della famiglia.

Tutela del consumatore e cessione da parte del finanziatore a terzi del credito o dell'intero contratto di finanziamento.

Norme di riferimento

- CODICE CIVILE
- TUB
- DOTTRINA e GIURISPRUDENZA

Codice civile: articolo 1260 c.c

- **Art. 1260 - Cedibilità dei crediti.**
- Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito , anche senza il consenso del debitore , purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge .
- Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Codice civile: articolo 1264 c.c

- **Art. 1264 - Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.**
- La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata .
- Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione .

Codice civile: articolo 1264 c.c

- Per rendere opponibile al debitore la cessione, ed obbligarlo ad adempiere nelle mani del cessionario, le parti dell'accordo di cessione, creditore cedente e cessionario, devono informarlo. Infatti, il contratto di cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che quest'ultimo ne sia venuto a conoscenza. In caso di espressa accettazione della cessione da parte del debitore ceduto o di notificazione della cessione allo stesso, l'art. 1264 del codice prevede una presunzione legale di conoscenza. Viceversa, in assenza di notificazione o di accettazione, è addossato sul cessionario l'onere di fornire la prova della effettiva conoscenza della cessione da parte del debitore.

TESTO UNICO BANCARIO

Art. 125-septies

Cessione dei crediti

- 1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.
- 2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato.

E’ assai frequente che il consumatore conviene in giudizio il cessionario del credito e quest’ultimo eccepisce la carenza di legittimazione passiva dichiarandosi mero cessionario del credito.

Decisione n 415 del 19.01.2017 Collegio Coordinamento ABF di Milano: sull’eccezione di legittimità passiva sollevata dal cessionario, ha previsto che l’eccezione risulta “priva di pregio” con rinvio all’articolo 125 septies TUB ed al paragrafo 5.3. sezione VII delle Disposizioni della Banca di Italia sulla “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.
Secondo tali norme **In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione anche in deroga al disposto dell’articolo 1248 c.c..**

Analoghe motivazioni si trovano già nella decisione **n 8437 del16.12.2014 del Collegio Coordinamento ABF di Napoli.**

art. 58 TUB

- La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata **dall'art. 58 TUB**, che deroga parzialmente al regime ordinario civilistico previsto dagli articoli 1260 e 1264 c.c. e che parla di «rapporti giuridici» all'interno dei quali vengono ricondotti i crediti

- 1. La **Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.**
- **2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità**
- **3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti,**
- **4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.**
- **5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.**
- **6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.**
- **7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.**

Corte di Cassazione Sez. I Civile n 5857/2022

- «in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche **l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale**, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta».

Tribunale di Torino: sentenza n 3942/2022

- In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs n. 385/1993, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. Ord. n. 31188/2017)

Tribunale di Torino: sentenza n 3942/2022

- E’ stato peraltro chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del D. Lgs n. 385/1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cassa ord. n. 24798/2020)

Corte di Appello di Milano: sentenza n 220 del 24/01/2023

- **2. Sulla carenza di titolo e di legittimazione ad agire in capo alla CESSIONARIA NPL S.r.l..**
- L'eccezione avanzata è infondata. Infatti, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, **l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti** (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza etc), che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati. Inoltre, e tale circostanza è dirimente, sin dal 1°grado l'appellata ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito nascente dal c/c ipotecario n. è stato da lei ceduto alla CESSIONARIA NPL S.r.l..

Cartolarizzazione dei crediti

La l. 30 aprile 1999, n. 130 (l.130/99) disciplina la cartolarizzazione dei crediti: una operazione finanziaria in cui si combinano i principi alla base dell'istituto della cessione del credito e quelli della teoria dei titoli di credito.
Nella cartolarizzazione del credito, il creditore cede il suo credito ad un terzo, che si obbliga ad incorporare il credito in uno o più titoli da cedere, a loro volta, a terzi.

Attraverso la cessione del credito, un soggetto, il cedente, si spoglia di un suo diritto trasferendolo ad un terzo, il cessionario. Il soggetto tenuto all'adempimento nei confronti del cessionario prende il nome di creditore ceduto.
Con la cessione del credito a scopo di cartolarizzazione, il cedente trasferisce il proprio credito ad un terzo che si obbliga a cartolarizzarlo e a immettere sul mercato i titoli di credito ad esso corrispondenti.

Sentenza Cassazione n 13735/2022 – mancato richiamo nell'articolo 4 della legge n 130/1999 del comma 5 dell'articolo 58 del TUB